

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4694 del 13/08/2025
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1594 DEL 18/03/2025, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SS AGRICOLA PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI ORTAGGI E ATTIVITÀ CONNESSE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO, STRADA COMUNALE PER SUZZANO 14.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4876 del 13/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici AGOSTO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DET-AMB 1594 DEL 18/03/2025, PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013, RICHIESTA DALLA DITTA RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO SS AGRICOLA PER L'ATTIVITÀ DI "LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI ORTAGGI E ATTIVITÀ CONNESSE" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI RIVERGARO, STRADA COMUNALE PER SUZZANO 14.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;

PREMESSO che con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1594 del 18/03/2025 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo n. 15185 dell'11/08/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 146488 del 13/08/2025, per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse", svolta dalla ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano 14 (che è anche sede legale), comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 - *comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95*, in ordine all'impatto acustico;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione* allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera c del D.lgs. 152/2006), recapitante nel corpo idrico superficiale "scolmatore di Suzzano", di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);

VISTA la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, presentata dalla ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera" pervenuta tramite portale della Regione Emilia Romagna e acquisita al prot. ARPAE n. 108407 del 16/06/2025 (pratica Sinadoc 20067/2025);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di Emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/2006 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);

- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell’art.272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs n.152/2006, parte V”;
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER) DGR N. 4606/1999;
- DECRETO ODORI decreto direttoriale MASE 309-28/06/2023;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023);

CONSIDERATO che il procedimento si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- ARPAE SAC Piacenza, con nota prot. n. 116721 del 27/06/2025, ha comunicato l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale, nonché l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90;
- con la medesima nota prot. n. 116721/2025 ARPAE SAC Piacenza ha richiesto al Comune di Rivergaro il parere, ex art. 269 c. 3, secondo periodo del D.Lgs. 152/06, in ordine alle emissioni in atmosfera;
- il Comune di Rivergaro non ha dato riscontro alla suddetta richiesta di parere nei termini stabiliti;

RILEVATO che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice “emissioni in atmosfera” (rif. attività n. 7 del 04/08/2025 sinadoc 20067/2025) risulta che le modifiche riguardano la sostituzione delle caldaie generanti le emissioni E1, E8 e E9 con due nuovi medi impianti di combustione sempre alimentati a GPL aventi potenza termica nominale pari a 2093 kW cad; tali impianti saranno rinominati E1 e E2;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo, è stata acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE Piacenza - Distretto di Piacenza prot. n. 122380 del 07/07/2025, in cui viene espresso parere favorevole per la matrice “emissioni in atmosfera”, con prescrizioni;

CONSIDERATO che l'impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

VERIFICATO che, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre può considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come “non sostanziale”;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'aggiornamento dell'AUA, come richiesto dalla ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), per l'attività di “lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse”, svolta nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano 14;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Piacenza alla Dott.ssa Anna Callegari;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Angela Iaria, titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa “AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia” - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI AGGIORNARE, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, **l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE** adottata con Determinazione dirigenziale n. det-amb 1594 del 18/03/2025, rilasciata dal

SUAP del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo n. 15185 dell'11/08/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 146488 del 13/08/2025, per l'attività di "lavorazione e trasformazione di ortaggi e attività connesse", svolta dalla ditta RIVERFRUT DI BERTUZZI EMILIO E ANGELO S.S. AGRICOLA (CF/P.Iva 00128760337), nello stabilimento sito in Comune di Rivergaro, Strada Comunale per Suzzano n. 14, **sostituendo il quadro denominato "Prescrizioni e Condizione per il rilascio del titolo" dell'Allegato 1-Emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi, con il seguente:**

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL TITOLO

Sono stabiliti i seguenti limiti e prescrizioni per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CALDAIA MINGAZZINI PB30 A GPL – P= 2093 KW

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	312	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E2 CALDAIA MINGAZZINI PB30 A GPL – P= 2093 KW

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	312	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E3 BRUCIATORI A METANO LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) – P= 278 KW

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	312	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E4 BRUCIATORI A METANO LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) – P= 278 KW

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	312	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
Polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E5 BRUCIATORI A METANO LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) – P= 278 KW

Portata massima	600	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Durata massima annua	312	gg/anno
Altezza minima	10	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti		
materiale particolare	5	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nm ³
ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E6 LINEE COTTURA (GRIGLIATURA) E BLANCHING

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E10 SPIRALE CALDA E AUTOCLAVI

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E11 LINEA RIGATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E12 LINEA RIGATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

EMISSIONE N. E13 LINEA RIGATURA

Durata massima giornaliera	16 h/g
Durata massima annua	312 gg/anno
Altezza minima	10 m

- 1) devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- 2) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- 3) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- 4) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **ossidi di zolfo**: UNI EN 14791:2017, UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici), ISTISAN 98/02 D.M. 25/08/2000 all. 1;
- 5) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
 - metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- 6) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- 7) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata va confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla compromissione del campione ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e sottostima dello stesso. Qualora vengano

eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un' ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative;

- 8) per le emissioni E3, E4, E5 fermo restando il rispetto dei limiti fissati, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici essendo utilizzato, come combustibile, gas di rete (cd. Metano);
- 9) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1 ed E2 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- 10) le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- 11) i risultati analitici dei monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- 12) il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- 13) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- 14) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato degli impianti da cui si originano, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare al ST di Arpae di Piacenza l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli monitoraggi. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per il gestore di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, al ST di Arpae di Piacenza della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
- 15) ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06;
- 16) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 (entro le otto ore successive), indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;

- 17) **per gli impianti generanti le emissioni E1 e E2 il gestore deve rispettare quanto disposto dall'art. 294 del D.Lgs. 152/06;**
- 18) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi di E1 e E2** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- 19) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- 20) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- 21) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

2. DI DARE ATTO che:

- resta confermato quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con AUA di cui alla Determinazione dirigenziale n. det-amb 1594 del 18/03/2025, rilasciata dal SUAP del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo n. 15185 dell'11/08/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 146488 del 13/08/2025, e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Rivergaro per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, il presente atto non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Rivergaro con provvedimento conclusivo n. 15185 dell'11/08/2025, acquisito al prot. ARPAE n. 146488 del 13/08/2025;

3. DI DARE ATTO altresì che:

- il provvedimento di aggiornamento AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

4. DI RENDERE NOTO che:

- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027 di ARPAE;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.